Civile Ord. Sez. 5 Num. 27683 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 23/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12511/2022 R.G., proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

GALLO MONICA;

-intimata-

avverso la SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 936/2021 depositata il 15 novembre 2021;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Monica Gallo impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Biella l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, notificatale l'11 febbraio 2019 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), nonché gli atti presupposti, costituiti da nove cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo relativi a diversi tributi.

1.1. La ricorrente deduceva di non avere ricevuto la notificazione degli

atti prodromici ed eccepiva, fra l'altro, la prescrizione dei crediti erariali.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e annullava l'intimazione limitatamente alle somme recate da sette delle nove cartelle di pagamento e dall'avviso di accertamento esecutivo.

3. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 936/2021, depositata il 15 novembre 2021, rigettava l'appello dell'agente della riscossione e confermava la decisione di primo grado.

3.1. Il giudice d'appello osservava che, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10012/2021, la CTP aveva correttamente dichiarato nulle le notificazioni postali degli atti presupposti, poiché non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito (c.a.d.) dei plichi presso l'ufficio postale, che non erano stati consegnati né alla destinataria né ad altra persona abilitata a riceverli.

La CTR riteneva inoltre infondata la tesi dell'appellante secondo cui l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non sarebbe stato applicabile, trattandosi di notificazioni eseguite direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. La *«affermata specialità»* di quest'ultima disposizione non consentiva, infatti, di «[…] *derogare su aspetti del tutto simili della notificazione a mezzo posta introdotti proprio per ovviare a una dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge 890/1982* […]».

La Commissione dichiarava, infine, inammissibile il secondo motivo di appello, perché introduceva una «[…] *domanda nuova non proposta nel giudizio di primo grado»*, e aggiungeva che, in ogni caso, la questione era infondata.

4. Contro questa sentenza l'ADER ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Monica Gallo è rimasta intimata.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi denunciano vizi riconducibili all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

1.1. Con il primo motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.2. Si rimprovera alla CTR di non aver dichiarato inammissibile l'originario ricorso, nonostante fosse documentata la notificazione alla contribuente di due precedenti intimazioni di pagamento fondate sulle medesime cartelle poste a base dell'intimazione impugnata in questo giudizio.

1.3. Il motivo è inammissibile sia perché non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata sia perché difetta del requisito di specificità di cui all'art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.

La CTR ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello dell'ADER, in quanto introduceva una «[…] *domanda nuova non proposta nel giudizio di primo grado*», aggiungendo che, «[…] *anche a voler ritenere che si tratta*[sse] *di questione rilevabile d'ufficio, essa sarebbe* [stata] *infondata, essendo indubitabile la sussistenza di un interesse alla pronuncia da parte del contribuente, vertendo in tema di legittimità del titolo esecutivo*».

Tali argomentazioni si ricollegano alla precedente ricostruzione del motivo di gravame, inteso dai giudici regionali come volto a eccepire il difetto di interesse ad agire della contribuente, sul presupposto che l'intimazione impugnata costituisse un mero «[…] *invito ad adempiere un'obbligazione pecuniaria*» e non rappresentasse «[…] *altro che l'esternazione della volontà del creditore (o chi per esso) di pretendere il pagamento di quanto ancóra dovuto e non costituisce affatto formale atto di aggressione del patrimonio dell'interessato* […]».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La ricorrente sostiene, invece, che il motivo avesse un diverso contenuto e fosse diretto a far dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per la mancata impugnazione di due precedenti intimazioni di pagamento, regolarmente notificate alla contribuente e fondate sulle medesime cartelle.

Essa, tuttavia, non dimostra, mediante le opportune indicazioni processuali, di aver effettivamente proposto con l'atto di appello una censura così strutturata, né lamenta, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia al riguardo da parte della Commissione regionale.

2. Con il secondo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o perplessa, assumendo che la CTR avrebbe apoditticamente ritenuto non assolto l'onere di provare la spedizione delle c.a.d.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La CTR ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato nulle le notificazioni di sette delle nove cartelle di pagamento, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021.

2.2.1. Il giudice di primo grado aveva ritenuto viziate le notificazioni, poiché gli atti non erano stati consegnati né alla destinataria né ad altra persona abilitata e non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate recanti le comunicazioni di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.

La Commissione regionale ha esteso la medesima valutazione all'avviso di accertamento esecutivo n. T7Q010200499. Ha rilevato che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione soltanto in appello «[…] *attesta*[va] *che l'atto e*[ra] *stato notificato a mezzo posta e* [aveva] *seguìto il medesimo procedimento delle altre cartelle per la irreperibilità*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relativa», ma che neppure in questo caso era stato «[…] *prodotto alcun avviso di ricevimento del*[la] *c.d. CAD»*.

2.3. La decisione impugnata si fonda, dunque, sull'esame diretto degli atti di causa e reca una motivazione che consente di individuare le fonti del convincimento espresso dal collegio d'appello, sì da non poter essere qualificata come omessa, apparente o perplessa.

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, è prospettata la violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c. e dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

3.1. Si sostiene che la CTR avrebbe travisato le risultanze probatorie emergenti dagli atti di causa, affermando che non erano stati depositati gli avvisi di ricevimento delle c.a.d. relative alle sette cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. Come rilevato in sede di scrutinio del secondo motivo, la il collegio d'appello ha confermato l'accertamento dei giudici provinciali, secondo cui non erano stati prodotti in giudizio gli avvisi di ricevimento delle c.a.d. relative alle sette cartelle in questione.

3.4. Poiché l'assenza in atti di tali avvisi era già stata appurata dalla sentenza di primo grado, l'ADER avrebbe dovuto anzitutto dimostrare di aver contestato tale accertamento in fatto con uno specifico motivo di appello. Avrebbe dovuto, inoltre, indicare se e in quale preciso momento processuale avesse depositato i documenti, riprodotti nel corpo del ricorso per cassazione, che dimostrerebbero il rituale deposito delle c.a.d., fornendo puntuali riferimenti idonei a consentirne il reperimento nei fascicoli di merito (c.d. localizzazione).

3.5. La ricorrente non ha assolto tale onere: non ha dimostrato di avere proposto uno specifico motivo di appello e si è limitata a trascrivere l'indice dei documenti allegati alle controdeduzioni di primo grado, nel quale, al n. 2, erano genericamente indicati *«referti di notifica ed estratti*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di ruolo», senza alcun riferimento alle c.a.d.

3.6. La doglianza non può, pertanto, trovare ingresso.

4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

4.1. La ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della c.a.d. ai fini della prova della regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo. Sostiene che tale adempimento non fosse richiesto, poiché la notificazione era stata eseguita direttamente dall'agente della riscossione, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.3. La CTR ha accertato che la notificazione dell'atto impositivo era stata eseguita secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982. Ha quindi ritenuto applicabile, in assenza della destinataria e di altre persone abilitate a ricevere l'atto, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021, che impone la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della c.a.d.

4.4. Dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la ricorrente tende, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dai giudici d'appello, che non è sindacabile in questa sede.

4.5. Dalla documentazione riprodotta nel ricorso emerge, peraltro, che, con raccomandata n. 76517277950-4 del 6 novembre 2014, fu comunicato alla Gallo l'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale. Fu dunque spedita proprio la c.a.d. prevista dall'art. 8, comma 4, della citata legge, il cui avviso di ricevimento, secondo quanto appurato dalla Commissione regionale, non è stato prodotto in giudizio.

5. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

6. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, essendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimasta intimata la parte destinataria dell'impugnazione.

7. Non deve farsi luogo all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002. All'ADER è, infatti, applicabile la disposizione recata dall'art. 158, comma 1, lett. *a)*, del medesimo d.P.R., che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, come modificato dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 34 del 2023, conv. dalla legge n. 56 del 2023.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 ottobre 2026.

La Presidente
Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale